

	<p>COMUNE DI COMUNANZA Piazza IV Novembre, 2 – 63087 Comunanza (AP) CF: 80001250440 E-mail: tributi@comune.comunanza.ap.it</p> <p>UFFICIO PERSONALE E TRIBUTI</p>
---	---

=====

COPIA DI DETERMINA DELL'UFFICIO PERSONALE

=====

DETERMINAZIONE NUMERO 10 DEL 10-02-20

OGGETTO:

DIPENDENTE MATRICOLA N. 67: DECURTAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA EX ART. 36, C. 10, C= CNL 21.5.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO che il dipendente di ruolo, di cui si omettono le generalità per motivi di tutela della riservatezza, ha accumulato nel periodo dal 03/02/2017 al 02/02/2019 n. 274 giorni di malattia (ultimo episodio morboso dal 03/02/2020 al 07/02/2020, n.5 giorni di malattia) per complessivamente n. 279 giorni di assenza per malattia;

VISTO l'art. 36 deL C.C.N.L. 21/05/2018 e successive modificazioni che, in ordine alle assenze per malattia, ai commi 1, 2, 7., 7-bis e 15, testualmente recita:

“Art. 36 — Assenze per malattia.

1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso.
2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al dipendente che ne faccia richiesta può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi.

omissis

10. Il trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per malattia, ferma restando la normativa vigente, è il seguente:

- a) intera retribuzione fissa mensile, ivi comprese le indennità fisse e ricorrenti, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio come determinato nella tabella 1 allegata al CCNL del 6.7.1995;
- b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera "a" per i successivi 3 mesi di assenza;
- c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera "a" per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1;
- d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti;
- e) i trattamenti accessori correlati alla performance dell'anno competono, secondo i criteri definiti ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. b), se e nella misura in cui sia valutato un positivo apporto del dipendente ai risultati, per effetto dell'attività svolta nel corso dell'anno, durante le giornate lavorate, secondo un criterio non necessariamente proporzionale a queste ultime.

“Art. 37 — Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita

1. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre assimilabili, come ad esempio l'emodialisi o la chemioterapia, attestate secondo le modalità di cui al comma 2, sono esclusi dal computo delle assenze per malattia, ai fini della maturazione del periodo di comporto, i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day – hospital, nonché i giorni di assenza dovuti all'effettuazione delle citate terapie. In tali giornate il dipendente ha diritto all'intera retribuzione prevista dall' art. 36, comma 10 lettera a).

omissis

6. La disciplina del presente articolo si applica alle assenze per l'effettuazione delle terapie salvavita intervenute successivamente alla data di sottoscrizione definitiva del presente contratto collettivo nazionale.

VISTI gli atti d'ufficio ed accertato che il detto dipendente nell'ultimo triennio è stato assente dal lavoro come di seguito specificato:

- dal 03/02/2017 al 02/02/2019 n. giorni 274
- dal 03/02/2020 al 07/02/2020 n. giorni 5 (periodo 9+3 mesi)

per un totale di giorni 279 di assenza per malattia;

IN APPLICAZIONE di quanto sopra riportato, si evidenzia di seguito la decorrenza del trattamento economico ridotto:

- triennio determinato : 03/02/2017 - 02/02/2019;
- giorni di malattie intervenute nel suddetto triennio : 274;
- giorni di malattia intervenute nell'ultimo episodio morboso (risultanti dal certificato medico) 5 retribuiti al 90%;

EVIDENZIATO pertanto che con il presente atto occorre provvedere a corrispondere un trattamento economico del 90% per il periodo dal 03/02/2020 al 07/02/2020, pari a 5 giorni;

RITENUTO, in conformità alla norma sopra riportata, di dover determinare la decorrenza del trattamento economico ridotto spettante al dipendente di cui trattasi, dando atto che tale decorrenza viene temporalmente collocata alla data di superamento del periodo di malattia a partire dal quale opera la riduzione retributiva, pur essendo il relativo provvedimento adottato in data odierna;

VISTO che sulla presente deliberazione il responsabile del servizio esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza amministrativa, ai sensi degli art. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile, comprendente anche la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) rilasciato dal responsabile del servizio economico e finanziario ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

VISTO il decreto sindacale prot. n. 05254 del 22/06/2019 con il quale il Sindaco pro-tempore Sig. Alvaro Cersaroni nominava il Vice Sindaco Sig. Gionni Domenico Responsabile del settore Personale;

DETERMINA

- 1) Di richiamare la premessa parte integrale e sostanziale del presente atto;
- 2) Che, con decorrenza dal 03/02/2020 al 07/02/2020, al dipendente di ruolo, di cui si omettono le generalità per motivi di tutela della riservatezza, verrà corrisposto ai sensi dell'art. 36, comma 10, lett. b), del CCNL 21 maggio 2019, il trattamento economico ridotto al 90%;
- 3) Di dare atto che il dipendente in questione, per ragione di tutela della riservatezza, sarà generalizzato esclusivamente nell'atto che sarà acquisito al fascicolo personale dell'interessato;

4) Di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante anche la copertura finanziaria, riportato in calce al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 151, comma 4, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 del Testo unico della legge sull'ordinamento degli Enti Locali e che la stessa determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PERSONALE

f.to GIONNI DOMENICO

=====
PROT. N. In istruttoria li
11-02-20

=====
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

La sottoscritta Rag. De Santis Mirella, responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della presente determinazione, come sopra riportata ai sensi dell'art. 49, del d.lgs n. 267 del 18/8/2000.

li 11-02-20

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to DE SANTIS MIRELLA

=====
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PERSONALE

GIONNI DOMENICO

=====
N. del registro delle pubblicazioni dell'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 11-02-20 al 26-02-20;

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Comunale, li